

COMUNE DI PESCIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 12 /03/2024)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 Esenzioni

Articolo 5 Misura dell'imposta

Articolo 6 Obblighi dei Gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari

Articolo 7 Versamenti

Articolo 8 Obbligo Dichiarativo

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 Sanzioni

Articolo 11 Riscossione coattiva

Articolo 12 Rimborsi

Articolo 13 finalità dell'imposta

Articolo 14 entrata in vigore

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. e s.m.i
2. Nel regolamento sono richiamati il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 come modificato dall'art. 180, co. 3 D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 17/7/2020 n. 77 e s.m.i.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Pescia;
3. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia effettuato in modo occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale ivi comprese le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Pescia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 .
2. Ai sensi del D.L. n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) e dell'art.5 quinquies del D.L. n. 146/2021 (convertito con L. n. 215/2021), sono responsabili del pagamento dell'imposta nei confronti del Comune , con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2 del regolamento.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 12 anno compreso;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescia;
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescia per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- l) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.
- m) gli studenti che svolgono tirocini o stage

2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, *fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi*. E' applicata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 6

Obblighi dei Gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pescia sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e dell'obbligo di conservazione delle ricevute e/o fatture emesse quietanzate comprovanti il pagamento dell'imposta di soggiorno;

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, ai fini del computo del termine previsto dall'art. 1 co. 161 della Legge 296/2006 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Egli effettua il versamento al Comune di Pescia dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, tramite il sistema PagoPA presso:
 - gli uffici postali;
 - le banche;
 - i pubblici esercizi abilitati a PagoPA;

Oppure

d) mediante il modello F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 8

Obbligo Dichiarativo

1) I gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 50 del 24/04/2017, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, che disciplina i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30gg sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di cui al Decreto Mef del 29/04/2022 prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D. L. 19 maggio 2020 n. 34;

2) La dichiarazione deve essere presentata entro i termini previsti dalla legge

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione annuale e degli altri adempimenti previsti al precedente art. 6.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997.
2. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela di cui al precedente articolo 6, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. In particolare, la sanzione si applica nella misura del 100% per un numero di 3 omesse dichiarazioni annuali; nella misura del 200% per un numero di omesse dichiarazioni annuali superiore a 3.

Articolo 11

Riscossione coattiva

- 1.. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. L'istanza di compensazione deve essere presentata al comune almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 6/12/2011 così come modificato dal D.L. n. 34 del 30/4/2019, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.